



Il danno morale -anche nelle micropermanenti- non può essere negato con una semplice valutazione a priori

Descrizione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5547 del 1 marzo 2024, conferma la propria consolidata **lezione in tema di risarcimento del danno alla persona**, riepilogando i seguenti principi:

*“- sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante) e del **danno non patrimoniale**;*

*– la **natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale**, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;*

*– nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto **l’aspetto interiore del danno sofferto** (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello **dinamico-relazionale** (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);*

*– nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto – il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto **le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale** – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso –*



quanto quelle **incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita** (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");

– nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale;

– non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla **sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto** alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 C.d.A. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta – con valenza evidentemente interpretativa – dalla legge di stabilità del 2016"

Da tali enunciati deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una "**compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili**".

A fronte di ciò la Corte di Cassazione pur riconoscendo "la rilevanza della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico), alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale", così che sul piano probatorio "**al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate**" ha correttamente censurato la sentenza della Corte di Appello che "**aveva negato già in astratto e a priori l'autonoma risarcibilità del danno morale**", così dunque facendo applicazione di una regola di giudizio in contrasto con i principi enunciati".

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

05 Mar 2024